

## Catilina, Crasso e le vestali

1. Nel 73 a.C., a quarant'anni di distanza dal clamoroso processo intentato dinanzi alla *quaestio Peducaea* contro un gruppo di vestali accusate di violazione della castità<sup>1</sup>, si celebrò a Roma un altro processo contro alcune sacerdotesse di Vesta, che si concluse, a differenza del precedente, con l'assoluzione di tutte le imputate. Di tale vicenda abbiamo notizia da Cicerone, che nella terza Catilinaria, per bocca dei testimoni gallici, ricorda come Publio Cornelio Lentulo definisse l'anno della congiura di Catilina (il 63 a.C.) «il decimo anno dopo l'assoluzione delle Vergini»<sup>2</sup>, e nel *Brutus*, tracciando la storia dell'eloquenza romana, ci informa che la difesa delle imputate fu assunta dall'oratore Marco Pupio Pisone, il quale, dopo un periodo di declino, riacquistò grazie a questo processo stima e notorietà<sup>3</sup>.

Cicerone non fa il nome dei personaggi coinvolti nello scandalo. Ma le fonti relative al periodo in questione registrano due soli processi per episodi di questo genere: uno contro Lucio Sergio Catilina, accusato di incesto con Fabia, sorellastra della moglie di Cicerone, e l'altro contro Marco Licinio Crasso, accusato d'incesto con una vestale di nome Licinia<sup>4</sup>. Benché le notizie al riguardo siano assai scarse, vi sono tuttavia buone ragioni di pensare che appunto a questi processi l'oratore facesse riferimento nei due luoghi sopra citati. Le persecuzioni per violata castità a carico di vestali non erano frequenti a Roma<sup>5</sup>, e gli storici antichi ne fanno menzione appunto come casi degni di ricordo per la loro straordinarietà: si trattava di episodi assai gravi, che scuotevano l'opinione pubblica o avevano riflessi politici, di cui si considerava importante conservare la memoria.

Il presente contributo si propone di analizzare in dettaglio, attraverso una rilettura dei relativi testi, la vicenda giudiziaria dell'anno 73. Mi è parso infatti che il tema, occasionalmente esaminato da autori interessati alla storia politica e visto invece per lo più solo di scorcio dagli specialisti di storia giuridica, meriti qualche maggiore attenzione dal punto di vista del diritto. Il riesame delle fonti, oltre ad offrirci

---

<sup>1</sup>) Fonti in T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, New York, 1951, I, p. 537. Per la letteratura si vedano soprattutto A.H.J. GREENIDGE, *The Legal Procedure of Cicero's Time*, Oxford, 1901, p. 379, F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelfamilien*, Stuttgart, 1920, p. 243 ss., E. S. GRUEN, *M. Antonius and the Trial of the Vestal Virgins*, in «Rheinisches Museum für Philologie», CXI, 1968, p. 127 ss., ID., *Roman Politics and the Criminal Courts*, Cambridge (Mass.), 1968, p. 127 ss., E. RAWSON, *Religion and Politics in the Late Second Century B.C. at Rome*, in «Phoenix», XXVIII, 1974, p. 207 ss., R.F. ROSSI, *Dai Gracchi a Silla*, Bologna, 1980, p. 154 e 246, C. VENTURINI, *Quaestiones non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in «Idee vecchie e nuove nel diritto criminale romano», Padova, 1988, p. 94 ss. (= *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, 1996, p. 215 ss.), D. MANTOVANI, *Il problema dell'origine dell'accusa popolare*, Padova, 1989, p. 228 ss., M.C. ALEXANDER, *Trials in the Late Republic, 149 B.C. to 50 B.C.*, Toronto, 1990, p. 21 ss., O. LICANDRO, *In magistratu damnari. Ricerche sulla responsabilità dei magistrati romani durante l'esercizio delle funzioni*, Torino, 2000, p. 282 ss., e M. RAVIZZA, *Sulla pretesa lex Memmia de absentibus*, in «Labeo», XLVII, 2001, p. 186.

<sup>2</sup>) Cic., *Catil.* 3.9: 'Euudemque dixisse fatalem hunc annum esse ad interitum huius urbis atque imperi qui esset annus decimus post virginum absolutionem, post Capitolii autem incensionem vicesimus'.

<sup>3</sup>) Cic., *Brut.* 236: '... deinde ex virginum iudicio magnam laudem est adeptus et ex eo tempore quasi revocatus in cursum tenuit locum tam diu, quam ferre potuit laborem'.

<sup>4</sup>) Testi e letteratura cfr. *infra*, §§ 2 e 5 e relative note.

<sup>5</sup>) Cfr. G. GIANNELLI, *Il sacerdozio delle Vestali romane*, Firenze, 1913, p. 81, e MÜNZER, *Römische Adelsparteien*, cit., p. 96 nt. 1 (p. 97).

alcuni elementi utili per una più precisa ricostruzione dell'episodio, consentirà una revisione critica dell'opinione tradizionale sulla persecuzione dell'*incestum virginum Vestalium* nella tarda repubblica, alla luce di alcuni dati ai quali – a mio avviso – non è stato dato sufficiente peso dall'indagine moderna<sup>6</sup>.

## 2. Conviene prendere anzitutto in esame il processo di Catilina.

Le indicazioni più importanti al riguardo sono fornite da

Oros., *hist. adv. pag.* 6.3.1: *Eodem anno apud Romam Catilina incesti accusatus, quod cum Fabia virgine Vestali commisisse arguebatur, Catuli gratia fultus evasit.*

Il testo ci permette di fissare alcuni punti fermi. In primo luogo, l'anno in cui il processo si svolse. Dice Orosio che Catilina fu messo sotto accusa lo stesso anno (*eodem anno*) nel quale la città di Cizico, che era stata cinta d'assedio da Mitridate, fu liberata per opera di Lucullo<sup>7</sup>. Tale operazione militare, benché la cronologia delle imprese asiatiche di Lucullo sia per più aspetti controversa, può porsi con sufficiente certezza agli inizi del 73<sup>8</sup>. E' da ritenere, per conseguenza, che il processo contro Catilina abbia avuto luogo in questa data.

Ancora, Orosio ci informa che Catilina riuscì a sfuggire alla condanna grazie all'aiuto di Quinto Lutazio Catulo. E' un'informazione preziosa, che non ci è stata tramandata da altri scrittori. Figlio del vincitore dei Cimbri, console nel 78, Catulo era il più autorevole esponente degli *optimates* dopo la morte di Lucio Marcio Filippo<sup>9</sup>. Il fatto che egli sia intervenuto in favore di Catilina fa pensare che la vicenda in cui quest'ultimo si trovò implicato avesse dei risvolti politici. Nelle pagine che seguono tenteremo, per quanto possibile, di approfondire l'esame di tale questione.

Meno perspicue di quella di Orosio sono altre testimonianze, alle quali tuttavia vale la pena di dare un rapido sguardo.

Va ricordato, innanzitutto, un passo del *de coniuratione Catilinae* di Sallustio. Nell'elencare i numerosi delitti contro la religione e il buon costume commessi da Catilina adolescente, lo storico accenna anche all'episodio del quale discorriamo, dando per scontata la colpevolezza del giovane patrizio<sup>10</sup>:

Sall., *Cat.* 15.1: *Iam primum adulescens Catilina multa nefanda stupra fecerat, cum virgine nobili, cum sacerdote Vestae, alia huiusmodi contra ius fasque.*

Ben diverso è l'atteggiamento di Cicerone. In un frammento del suo discorso elettorale *in toga candi-*

---

<sup>6</sup>) Sulla repressione del crimine sessuale della vestale e sui poteri del *pontifex maximus* nei suoi confronti, si vedano in particolare I. SANTINELLI, *La condizione giuridica delle Vestali*, in «Rivista di filologia e d'istruzione classica», XXXII, 1904, p. 63 ss., GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., p. 77 ss., C. KOCH, *Vesta*, in A. PAULY, G. WISSOWA, «Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft», VIII.A2, Stuttgart, 1958, c. 1747 ss., F. GUIZZI, *Aspetti giuridici del sacerdozio romano. Il sacerdozio di Vesta*, Napoli, 1968, p. 141 ss., M. BEARD, *The Sexual Status of the Vestal Virgins*, in «JRS.», LXX, 1980, p. 12 ss., T. CORNELL, *Some Observations on the Crimen Incesti*, in «Le délit religieux dans la cité antique», Roma, 1981, p. 27 ss., A. FRASCHETTI, *La sepoltura delle vestali e la città*, in «Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique», Roma, 1984, p. 96 ss., E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione ed immagine della donna greca e romana*<sup>2</sup>, Roma, 1985, p. 206 ss., P. GIUNTI, *Adulterio e leggi regie. Un reato tra storia e propaganda*, Milano, 1990, p. 66 ss., EAD., *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni della pena di morte nell'antichità classica*, Milano, 1991, p. 136 ss., e C. LOVISI, *Vestale, incestus et jurisdiction pontificale sous la république romaine*, in «MEFRA», CX, 1998, p. 699 ss. Con particolare riguardo alla configurazione giuridica del delitto d'incesto, cfr. A. GUARINO, *Studi sull'incestum*, in «ZSS.», LXIII, 1943, p. 186 ss.

<sup>7</sup>) A tale episodio Orosio fa espresso riferimento nel capitolo precedente dello stesso libro (*hist.* 2.19-24).

<sup>8</sup>) Si vedano, per tutti, B. SCARDIGLI, *Sertorio. Problemi cronologici*, in «Athenaeum», XLIX, 1971, p. 259 ss. (contro il diverso avviso di W. H. BENNETT, *The Death of Sertorius and the Coin*, in «Historia», X, 1961, p. 467), e A. KEAVENEY, *Lucullus. A Life*, London-New York, 1992, p. 83 ss.

<sup>9</sup>) *Princeps Syllanae factionis* lo definisce lo pseudo Asconio nel suo commento alle Verrine (in *act.* II 1.1, § 155, p. 255 [Stangl]).

<sup>10</sup>) Come giustamente rileva D.F.E. EPSTEIN, *Cicero's Testimony at the Bona Dea Trial*, in «Classical Philology», LXXXI, 1986, p. 233, «Sallust reported incestum as a fact».

da<sup>11</sup> l'oratore nega addirittura che i fatti di cui si parla si siano verificati, assumendo che fu solo la cattiva reputazione di Catilina a far sorgere il sospetto di un *crimen*, e che Fabia (ma l'oratore tace il nome della vestale) si trovò immischiata nella vicenda senza alcuna colpa:

Cic., *in toga cand.* fr. 19 (Puccioni): *Hanc tu habes dignitatem qua fretus contemnis et despicias, an eam quam reliqua vita es consecutus? Cum ita vixisti ut non esset locus tam sanctus quo non adventus tuus, etiam cum culpa nulla subesset, crimen adferret.*

Quasi con le stesse parole aveva accennato all'episodio il fratello Quinto, nella sua operetta sulla candidatura al consolato:

Quint. Cic., *comm. pet.* 3.10: *Quid ego nunc dicam petere eum tecum consulatum ...qui nullum in locum tam sanctum ac tam religiosum accessit in quo non, etiamsi in aliis culpa non esset, tamen ex sua nequitia dedecoris suspicionem relinqueret.*

Non è da escludere, a mio avviso, che siano state proprio le parole di Quinto a suggerire all'oratore l'atteggiamento da tenere sulla questione nel suo discorso dinanzi al senato. Argomentando nel modo indicatogli dal fratello, Cicerone poté difendere il buon nome della famiglia, senza tuttavia lasciarsi sfuggire l'occasione di screditare agli occhi dei *patres* la figura del suo competitore.

Lo rileva acutamente Asconio nel suo commento all'orazione:

Asc., *in tog. cand.* p. 91 (Clark): *Fabia virgo Vestalis causam incesti dixerat, cum ei Catilina obiceretur, eratque absoluta. Haec Fabia, quia soror erat Terentiae Ciceronis, ideo sic dixit: «etiam si culpa nulla subesset». Ita et suis peperit et nihilo levius inimico summi obprobrii turpitudinem obiecit.*

Un fugace accenno all'episodio si rinviene anche in una glossa dello scoliaste Gronoviano a un passo della quarta Catilinaria (4.2), in cui Cicerone ascrive al suo consolato il merito di essere riuscito a salvare il senato e il popolo romano dagli spietati eccidi (*ex caede miserrima*) orditi da Catilina:

Schol. Gronov. p. 287 (Stangl): *«ex caede miserrima»: propter virginem Vestalem quam corruerat aliquando.*

E' tuttavia facile rendersi conto che il tardo commentatore incorre in un equivoco, in quanto la *caedes miserrima* menzionata nel testo ciceroniano da lui commentato non ha nulla a che vedere con lo scandalo del 73, ma attiene ai funesti effetti della *coniuratio* di dieci anni dopo. Il testo non apporta dunque alcun elemento utile per la nostra questione.

Questo è quanto ci è dato conoscere dalle fonti. Sulla valutazione dei dati che esse ci offrono l'opinione dei moderni studiosi non è tuttavia concorde. Sarà nostro compito, nel seguente paragrafo, determinare sino a che punto ed in quale misura i diversi orientamenti siano accettabili.

3. E' opportuno ritornare su quella che è la principale fonte di cui disponiamo sulla vicenda, e cioè il passo, poc'anzi richiamato, delle *historiae adversus paganos*. Secondo un autorevole studioso inglese, D.R. Shackleton Bailey, la notizia fornitaci da Orosio, che Catilina fu processato e assolto per l'incesto con Fabia, non offrirebbe alcuna garanzia di sicurezza, essendo in contrasto con quanto Cicerone afferma in una delle sue lettere ad Attico (1.16.9) e in un passo dell'orazione pronunciata in senato contro Lucio Calpurnio Pisone (39.95)<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Discorso del quale, com'è noto, ci sono pervenuti solo pochi frammenti attraverso Asconio Pediano (p. 82-84 [Clark]).

<sup>12</sup> D.R. SHACKLETON BAILEY, *Cicero's Letters to Atticus*, Cambridge, 1965, I, p. 319. Lo seguono P. MOREAU, *Clodiana religio. Un procès politique en 61 avant J.C.*, Paris, 1982, p. 236, e ALEXANDER, *Trials*, cit., p. 83. E.S. GRUEN, *Some Criminal Trials of the Late Republic: Political and Prosographical Problems*, in «Athenaeum», XLIX, 1971, p. 61 nt. 28, pur essendo dubbioso su una formale persecuzione di Catilina, riconosce che vi fu un attacco contro di lui. Ammettono invece un regolare processo nei suoi confronti F. MÜNZER, *Fabius* [172], in «PWRE.», XI.2, Stuttgart, 1909, c. 1885, ID., *Römische Adelsparteien*, cit., p. 96 nt. 1 (p. 97), ed EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, cit., p. 230 e 232.

Converrà prendere brevemente in esame i testi, per vedere se tale critica può essere condivisa.

Nella lettera ad Attico, di poco successiva al verdetto che aveva prosciolto Clodio dall'accusa di sacrilegio per lo scandalo della *Bona Dea* (61 a.C.)<sup>13</sup>, Cicerone lamenta che la corruzione giudiziaria abbia raggiunto in Roma dimensioni tali da provocare, l'una di seguito all'altra, tutta una serie di ingiuste assoluzioni. Anche Catilina – egli afferma – fu per due volte prosciolto dalle accuse che gli erano state mosse, benché non vi fosse dubbio alcuno sulle sue colpe:

Cic., *ad Att.* 1.16.9: ... *bis absolutum esse Lentulum, bis Catilinam, hunc tertium (Clodio) iam esse a iudicibus in rem publicam immissum.*

A una duplice assoluzione di Catilina l'oratore accenna anche nel suo discorso del 55 a.C. contro Calpurnio Pisone: e anche questa volta richiama in parallelo l'ingiusto proscioglimento di Clodio per «l'affare» della *Bona Dea*:

Cic., *in Pis.* 39.95: *At contra bis Catilina absolutus est, missus etiam ille actor tuus provinciae (Clodio), cum stuprum Bonae deae pulvinaribus intulisset.*

L'opinione più diffusa in proposito<sup>14</sup> è che i due processi a cui Cicerone fa riferimento siano quello che Catilina subì nel 65 per le malversazioni commesse in Africa al tempo della propretura<sup>15</sup> e quello a cui fu sottoposto nel 64 per gli omicidi perpetrati negli anni delle proscrizioni<sup>16</sup>. Il fatto, abbastanza sorprendente, che l'oratore non faccia alcun cenno del processo per incesto è solitamente spiegato con la considerazione che egli preferì passare questo episodio sotto silenzio per riguardo all'onore della sorellastra di sua moglie. Di diverso avviso, come si è detto, è Shackleton Bailey, secondo il quale le fonti contemporanee relative al caso non solo non confermerebbero, ma addirittura contraddirebbero la *communis opinio*, fondata sulla testimonianza orosiana, che Catilina fu messo sotto processo per l'incesto con Fabia. In effetti – osserva lo studioso – è ben vero che le parole di Cicerone sull'orazione *in toga candida*<sup>17</sup> e il relativo commento di Asconio<sup>18</sup> attestano che Fabia venne giudicata per incesto, ma ciò non basta per dire che anche Catilina fu chiamato a rispondere di tale delitto: al contrario, se ne può desumere, *ex silentio*, che non lo fu. Lo stesso è a dirsi riguardo ai passi, sopra citati, della quarta Catilinaria e del *Brutus*<sup>19</sup>: in essi infatti si parla del processo e dell'assoluzione «delle Vergini», ma nulla si dice circa un processo subito dai loro complici. Né di un tale processo si rinviene traccia in Sallustio<sup>20</sup>, il quale si limita a far cenno della violata castità di una sacerdotessa di Vesta fra i *multa nefanda stupra* commessi in gioventù da Catilina.

Tutto ciò, secondo Shackleton Bailey, induce fortemente a dubitare dell'attendibilità della notizia fornitaci da Orosio. L'opinione comunemente accettata, che Catilina fu sottoposto a un procedimento giudiziario per la sua relazione con Fabia, sarebbe da ritenersi, per conseguenza, priva di qualunque appoggio nelle fonti.

Benché degni di grande considerazione per la loro acutezza, gli argomenti addotti da Shackleton Bailey non mi sembrano abbastanza fondati. Allo stato delle fonti non vi è, a mio avviso, alcun serio motivo di respingere la testimonianza dello storico cristiano. Com'è noto, per redigere il suo compendio di storia universale, Orosio attinse a varie fonti storiografiche pagane, ivi compresa un'epitome (o il te-

---

<sup>13</sup> Si vedano in particolare J.P.V.D. BALDSON, *Fabula Clodiana*, in «Historia», XV, 1966, p.65 ss., e E.S. GRUEN, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles-London, 1974, p. 292.

<sup>14</sup> L.-A. CONSTANS, in CICÉRON, *Correspondance*, Paris, 1962, I, p. 284; si veda anche R.G.M. NISBET, in *M. Tulli Ciceronis in L. Calpurnium Pisonem oratio*, Oxford, 1961, p. 167 ss.

<sup>15</sup> Cic., *har. Resp.* 42, Q. Cic., *com. pet.* 10, e Asc., *in tog. cand.* p. 87 (Clark). Sul processo si veda GRUEN, *Some Criminal*, cit., p. 59, e *The Last Generation*, cit., p. 271.

<sup>16</sup> Cic., *ad Att.* 1.16.9, Asc., *in tog. cand.* p. 91-92 (Clark), e Cass. Dio, *hist. Rom.* 37.10.3.

<sup>17</sup> Cfr. *supra*, § 2.

<sup>18</sup> Cfr. *supra*, § 2.

<sup>19</sup> Cfr. *supra*, § 2.

<sup>20</sup> Cfr. *supra*, § 2.

sto originale?) di Livio<sup>21</sup>, le Storie di Tacito e le opere di Giustino e di Eutropio. Sebbene non sia possibile addurre prove dimostrative, è tuttavia molto probabile che le notizie relative al processo di Catilina provengano da Livio (genuino o epitomato), il quale nel centoduesimo libro della sua monumentale opera si occupava – come può desumersi dalla relativa *Periöcha* – delle imprese del giovane patrizio nel periodo anteriore alla congiura. Certo non può escludersi che Orosio abbia frainteso le notizie che trovava nella sua fonte. Ma tale ipotesi dovrebbe essere dimostrata, e non vi è allo stato attuale delle cose alcun indizio, né filologico, né sostanziale, per indurci ad accogliere una simile congettura.

Al contrario, dal testo orosiano è dato ricavare un importante indizio a favore dell'autenticità di quanto vi si narra. In esso, come si è già accennato, si legge che Catilina riuscì a sfuggire alla condanna grazie all'aiuto di Quinto Lutazio Catulo (*'Catuli gratia fultus evasit'*). Quali fossero i rapporti tra Catilina e Catulo all'epoca dei fatti non risulta esplicitamente dalle fonti: tuttavia, pur in assenza di precise notizie, abbiamo motivo di pensare che non fossero di poco conto. Catilina aveva militato sotto Silla, mettendosi in luce sia nel corso della guerra civile che durante le proscrizioni. In quegli anni convulsi era riuscito ad intrecciare legami con esponenti politici influenti della fazione dominante. Anche dopo la morte del dittatore aveva mantenuto rapporti assai stretti con i gruppi filossiliani della *nobilitas*: gruppi che avevano in Catulo, *princeps Syllanae factionis*<sup>22</sup>, un importante punto di riferimento. In tali contingenze, facendo leva sull'omogeneità delle convinzioni politiche, non doveva essergli stato difficile avvicinare l'eminente ottimate ed ottenere la sua amicizia.

Indizio non irrilevante del legame esistente fra i due personaggi è una lettera, riportata da Sallustio, che Catilina scrive a Catulo nel novembre del 63, subito dopo la scoperta della congiura, per preannunciargli la sua intenzione di andare in esilio volontario a Marsiglia<sup>23</sup>. Egli confida all'amico tutta la sua amarezza e la sua delusione per i soprusi che ha dovuto subire, e che ingiustamente gli hanno impedito di completare il *cursus honorum*: obiettivo che invece altri, meno meritevoli di lui, sono riusciti a raggiungere. Preoccupato di ciò che può riservargli il futuro, gli raccomanda caldamente la moglie Orestilla, pregandolo di fare il possibile per proteggerla. Sulla sua amicizia – egli dice – è sicuro di poter contare, avendo già avuto modo di sperimentarla nei fatti (*'re cognita'*), in momenti di grave difficoltà personale (*'magnis in meis periculis'*)<sup>24</sup>.

Sono parole significative, nelle quali non mi sembra azzardato scorgere un riferimento all'appoggio ricevuto, dieci anni prima, nell'affare di Fabia<sup>25</sup>. Esse dimostrano la piena affidabilità della testimonianza orosiana. Né, d'altro canto, esistono ostacoli insuperabili per ritenere che lo svolgimento degli avvenimenti sia stato effettivamente quello attestatoci dallo storico cristiano. Il fatto che nei due testi ciceroniani sopra riportati (*ad Att.* 1.16.9 e *in Pis.* 39.95) si accenni solo ai processi

<sup>21</sup> Secondo F. FABBRINI, *Paolo Orosio. Uno storico*, Roma, 1979, p. 101, Orosio conosceva direttamente Livio, come si può ipotizzare sia attraverso il confronto testuale che in considerazione del fatto che esisteva un Livio integrale nella biblioteca di Ippona. Di diverso avviso G. LIPPOLD, *Introduzione ad OROSIO, Le storie contro i pagani*, Milano, 1976, I, p. XXXVII ss., secondo il quale Orosio si sarebbe valso solo di un compendio liviano, diverso in molti punti rispetto all'originale.

<sup>22</sup> Ps.Asc., *in act. II in Verrem* 1.1, § 155, p. 255 (Stangl). Su Catulo si vedano F. MÜNZER, *Lutatius* [8], in «PWRE.», XIII.2, Stuttgart, 1927, c. 2072, R. SYME, *The Roman Revolution*, Oxford, 1939, tr. it. – *La rivoluzione romana* – (cur. M. Manfredi), Torino, 1962, p. 23, J. CARCOPINO, *Jules César*, Paris 1968, tr. it. – *Giulio Cesare* –, Milano, 1975 (cur. A. Rosso Cattabiani), p. 15 ss., e L. LABRUNA, *Il console sovversivo*, Napoli, 1975, p. 13 ss. Sull'amicizia tra Catilina e Catulo si vedano ancora F. MÜNZER, *Lutatius* [8], cit., c. 2083 e 2087 (= *Römische Adelsparteien*, cit., p. 96 nt. 1 [p. 97]), L.R. TAYLOR, *Party Politics in the Age of Caesar*, Berkeley-Los Angeles, 1949, p. 223 nt. 22, B. TWYMAN, *The Metelli, Pompeius and Prosopography*, in «ANRW», I.1 Berlin-New York, 1972, p. 857, e GRUEN, *Some Criminal*, cit., p. 61 e nt. 28.

<sup>23</sup> Sulla lettera di Catilina a Catulo si vedano E. MANNI, *Lucio Sergio Catilina*, Palermo, 1969, p. 87-88, D.L. STOCKTON, *Cicero: A Political Biography*, Oxford, 1971, trad. it. – *Cicerone. Biografia politica* – (cur. P. Boccardi Storoni), Milano, 1984 p. 142-143, P. GRIMAL, *Cicéron*, Paris, 1986, trad. it. – *Cicerone* – (cur. L. Guagnellini del Corno), Milano, 1986, p. 146, e A. EVERITT, *Cicero. A Turbulent Life*, 2001, trad. it. – *Cicerone. Vita e passioni di un intellettuale* – (cur. L. Argentieri), Roma, 2003, p. 123-124. Generico K. KUMANIECKI, *Cyceron*, Warszawa, 1959, trad. it. – *Cicerone e la crisi della repubblica romana* – (cur. L. Costantini), Roma, 1972, p. 213-214.

<sup>24</sup> Sall., *Cat.* 35.1: *'Egregia tua fides re cognita, grata mihi magnis in meis periculis, fiduciam commendationi meae tribuit'*.

<sup>25</sup> Dalle fonti non risulta quale sia stato l'aiuto dato da Catulo a Catilina. ALEXANDER, *loc. ult. cit.*, pensa che Catulo abbia operato quale avvocato nel processo *apud pontifices*, ma non vi è nulla a sostegno di questa ipotesi.

per *repetundae* e per omicidio, e non anche a quello per incesto, non può sorprendere. In quei passi Cicerone rinfacciava a Catilina e ad altri personaggi della sua risma le ingiuste assoluzioni che più volte erano riusciti ad ottenere corrompendo i giudici<sup>26</sup>. Egli non poteva certo menzionare accanto a tali assoluzioni quella relativa all'episodio di Fabia, perché ciò avrebbe significato riconoscere la colpevolezza della sorellastra di sua moglie, che l'oratore intendeva in tutti i modi tener fuori dallo scandalo.

Neppure sembra possibile desumere che non vi sia stato un processo dal fatto che Cicerone, nella quarta Catilinaria e nel *Brutus*, ricorda una persecuzione giudiziaria delle sole vestali. Sulla base dei dati che la tradizione è riuscita a tramandarci possiamo infatti affermare con sicurezza che della colpa della *virgo Vestalis* era sempre chiamato a rispondere, fin dall'età più antica, anche il suo complice<sup>27</sup>. Si è parlato, da qualche autore, di «Konnexität des Verbrechens»<sup>28</sup>. Altri vi hanno visto la conferma che il *crimen incesti* della Vestale era posto sul medesimo piano dell'adulterio, che riservava analoga pena all'adultero<sup>29</sup>. Non è questo, come è ovvio, il luogo per approfondire la questione, pur di grande interesse. Ciò che ai fini della presente indagine preme invece sottolineare è che la persecuzione della Vestale incestuosa comportava automaticamente la persecuzione del *vir qui eam incestavisset*. Chi dunque sostiene che per i fatti del 73 si procedette solo nei confronti di Fabia, e non anche di Catilina, avrebbe l'onere di spiegare per quale recondito motivo nel caso in questione non si sarebbe celebrato il consueto «processo parallelo» nei confronti del correo. Spiegazione, peraltro, assai difficile a darsi, ove si consideri che di tale processo Orosio ci conserva esplicita e circostanziata notizia.

4. Le considerazioni finora svolte ci consentono di confermare l'idea che un processo nei confronti di Catilina ebbe effettivamente luogo. Dobbiamo ora tentare di stabilire, entro i limiti consentiti dalle scarse testimonianze delle fonti, da chi fu promossa l'azione e secondo quali forme il *iudicium* si svolse.

L'opinione prevalente fra gli storici dopo Münzer tende ad attribuire l'iniziativa della persecuzione a Publio Clodio Pulcro, il turbolento esponente della famiglia dei Claudii che alcuni anni più tardi avrebbe costretto all'esilio Cicerone<sup>30</sup>. A questa tesi accede anche uno dei più eminenti conoscitori delle vicende politico-giudiziarie della tarda età repubblicana, Eric S. Gruen, il quale inserisce il processo nel quadro delle lotte intestine di questo convulso periodo storico. «The notorious Catilina – egli osserva – had been one of the more successful executioners and profiteers in the Sullan prescriptions. Evidently the Claudii, who had reason to remember Sulla fondly, did not scruple to earn reputation by attacking Sullan adherents»<sup>31</sup>.

Ora, benché questa opinione goda ancor oggi del favore della maggior parte della critica, essa è, a mio avviso, assai difficile da accettare. L'unica testimonianza su cui si appoggia è il seguente passo della biografia plutarca di Catone Uticense:

Plut., *Cat. Min.* 19.5-6: Ἐνστὰς δὲ ποτε Κλωδίῳ τῷ δημαγωγῷ, κινουῦντι καὶ πράττοντι μεγάλων ἀρχῶν νεωτερισμῶν, καὶ διαβάλλοντι πρὸς τὸν δῆμον ἱερεῖς καὶ ἱερείας, ἐν οἷς καὶ Φαβία Τερεντίας ἀδελφὴ τῆς Κικέρωνος γυναικὸς ἐκινδύνευσε, τὸν μὲν Κλώδιον αἰσχύνῃ περιβολῶν ἠνάγκασεν ὑπεκστῆναι τῆς πόλεως, τοῦ δὲ Κικέρωνος εὐχарιστοῦντος, τῇ πόλει δεῖν ἔχειν ἔφην χάριν αὐτόν, ὡς ἐκείνης ἕνεκα πάντα ποιῶν καὶ πολιτεύομενος.

<sup>26</sup> Cfr. Cic., *ad Att.* 1.16.9 ('*a iudicibus in rem publicam immissum*'), e in *Pis.* 39.95 ('*Quis fuit in tanta civitate qui illum incesto liberatum, non eos qui ita indicarunt pari scelere obstrictos arbitraretur?*').

<sup>27</sup> Fest., *verb. sign.*, sv. '*probum*', (Lindsay p. 277): '*Probum virginis Vestalis ut capite puniretur, vir qui eam incestavisset verberibus necaretur: lex fixa in atrio Libertatis cum multis aliis legibus incendio consumpta est ut ait M. Cato in ea oratione quae de auguribus inseribitur*'. Inoltre cfr. Liv., *urb. cond.* 22.57.3, Dio. Hal., *ant. Rom.* 8.89.5 e 9.40.4, e Zon., *epit.* 7.8. Per la letteratura si vedano SANTINELLI, *La condizione giuridica*, cit., p. 73, GIANNELLI, *Il sacerdozio*, cit., p. 81, GUIZZI, *Aspetti giuridici*, cit., p. 141 ss., e LOVISI, *Vestale, incestus*, cit., p. 703.

<sup>28</sup> Cfr. O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1885, I, p. 275.

<sup>29</sup> Cfr. GUIZZI, *Aspetti giuridici*, cit., p. 142-143, e già SANTINELLI, *La condizione giuridica*, cit., p. 73.

<sup>30</sup> Cfr. MÜNZER, *Fabius*, cit., c. 1886, G. DE BENEDETTI, *L'esilio di Cicerone e la sua importanza storico-politica*, in «Historia. Studi storici per l'antichità classica», III, 1929, p. 11-12, GRUEN, *Some Criminal*, cit., p. 60 ss., TWYMAN, *The Metelli*, cit., p. 857, ed EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, cit., p. 230.

<sup>31</sup> GRUEN, *The Last Generation*, cit., p. 42.

Il brano si suole interpretare nel senso che Clodio, avendo accusato calunniosamente Fabia (e Catilina) di incesto, fu attaccato con aspre parole da Marco Porcio Catone, il quale lo coprì di tanta vergogna da costringerlo ad abbandonare la città<sup>32</sup>. Ma tale interpretazione, per quanto assai diffusa, forza notevolmente il testo. Ravvisare nella testimonianza plutarchea uno specifico riferimento al processo del 73 appare, a mio avviso, quanto meno azzardato. Plutarco, in effetti, si limita a dire che «il demagogo Clodio fomentava disordini e programmava azioni rivoluzionarie», e che per raggiungere i suoi scopi «calunniava di fronte al popolo i sacerdoti e le sacerdotesse, tra le quali corse dei rischi anche Fabia, sorella di Terenzia, la moglie di Cicerone». In queste parole non vi è nulla, mi sembra, da cui possa desumersi un'allusione, anche soltanto implicita, al processo di cui ci stiamo occupando. Al contrario, come è stato giustamente messo in luce da Philippe Moreau<sup>33</sup>, l'ipotesi secondo cui Plutarco si riferirebbe a tale processo urta in tutta una serie di difficoltà.

Nel 73 – rileva lo studioso francese – sia Clodio che Catone erano assai giovani (il primo aveva vent'anni, il secondo ventidue), e non erano ancora impegnati nell'agone politico. E' di conseguenza assai poco verosimile che il Clodio di questo periodo potesse essere qualificato un demagogo dalle idee sovversive, come si legge nel testo in esame. Il debutto «rivoluzionario» dello spregiudicato giovane si colloca diversi anni più tardi, nel 61, quando incominciò ad organizzare i suoi seguaci in bande e a preparare la *transitio ad plebem* per ottenere il tribunato. Vi è dunque fondato motivo di credere che la testimonianza plutarchea attenga ad un'epoca più avanzata di quella a cui è tradizionalmente attribuita.

Ancora, Moreau pone in rilievo come la terminologia usata da Plutarco non possa in alcun modo essere interpretata in chiave processuale: διαβάλλω non significa «citare in giudizio», ma semplicemente «calunniare», ed ἐκινδύνευσε, nel nostro contesto, non sembra voler dire che Fabia «fu accusata», ma piuttosto che «corse dei rischi». Quanto poi all'espressione πρὸς τὸν δῆμον, essa sicuramente non si riferisce alla celebrazione di un processo, poiché i processi di incesto relativi a vestali non venivano discussi dinanzi ai *comitia*.

L'opinione di Moreau ha recentemente ottenuto l'autorevole adesione di W. Jeffrey Tatum<sup>34</sup>, ad avviso del quale Clodio nel 73 neppure si sarebbe trovato a Roma, essendo partito l'anno prima insieme al fratello Appio per l'Oriente al seguito di Lucullo, nel cui esercito militò fino al tempo della *sedition* di Nisibis. «The prospect of military service as Lucullus's contubernalis and in company with Appius in the period's most glamorous theater of war – rileva lo studioso – must have appeared extremely inviting to young Clodius, nor was there anything to keep him in Rome»<sup>35</sup>.

Appare dunque altamente probabile che la testimonianza plutarchea non abbia alcun legame con il processo subito da Catilina nel 73. Essa sembra invece riferibile alla clamorosa vicenda giudiziaria in cui Clodio si trovò coinvolto nel 61, in seguito allo scandalo della Bona Dea. Furioso per l'accusa che gli era stata mossa, e dalla quale era uscito assolto, il giovane patrizio (come è facile raffigurarsi) incominciò a tenere vibranti *contiones* πρὸς τὸν δῆμον, scagliandosi contro le vestali, che avevano testimoniato contro di lui, e contro i pontefici, che avevano emesso il decreto che dichiarava 'nefas' il suo operato. Né può certo stupire che tra le vestali il suo bersaglio preferito sia stata Fabia, parente di Cicerone, il principale teste d'accusa<sup>36</sup>.

Se così è, l'opinione che il processo contro Catilina sia stato intentato da Clodio non ha il benché minimo fondamento di prove. Ciò tuttavia non significa che siamo del tutto privi di informazioni sulla persona dell'accusatore. A qualche interessante risultato si può giungere, a mio avviso, se consideriamo il caso in questione non isolatamente, ma in connessione all'altro processo subito nel-

<sup>32</sup>) Secondo TWYMAN, *The Metelli*, cit., p. 857, Catone avrebbe addirittura minacciato Clodio di accusarlo di calunnia. Più sfumato EPSTEIN, *Cicero's Testimony*, cit., p. 232.

<sup>33</sup>) MOREAU, *Clodiana religio*, cit., p. 233.

<sup>34</sup>) W.J. TATUM, *The Patrician Tribune. Publius Clodius Pulcher*, Chapel Hill-London, 1997, p. 44 ss.

<sup>35</sup>) TATUM, *The Patrician*, cit., p. 44. Uno spunto in tal senso già in MOREAU, *Clodiana religio*, cit., p. 236 (sulla scia di Carcopino, ivi citato alla nt. 712).

<sup>36</sup>) MOREAU, *Clodiana religio*, cit., p. 238. Non tiene conto di questi rilievi EPSTEIN, *loc. ult. cit.*

lo stesso anno e per la medesima imputazione da Marco Licinio Crasso<sup>37</sup>. Per il momento, tuttavia, preferisco non indugiare su questo punto: tornerò su di esso più oltre, in sede di analisi di quest'ultima vicenda giudiziaria.

Anche l'altro problema che ci eravamo riservati di esaminare – quello relativo alle forme in cui il processo di Catilina si svolse – non è di facile soluzione, non essendoci conservata al riguardo alcuna testimonianza diretta. Si ritiene comunemente che la causa sia stata discussa dinanzi al collegio dei pontefici<sup>38</sup>. Ma questa congettura – va subito detto – non si fonda su concreti dati testuali, ma solo sul presupposto che i processi *de incestu virginum Vestalium* fossero normalmente sottoposti al giudizio di tale organo. Del che vi è tuttavia ragione di dubitare<sup>39</sup>.

Io credo che anche su questo tema un'analisi del processo di Crasso possa apportare dei lumi. Tale mia convinzione troverà, spero, la sua conferma nell'esame dettagliato delle testimonianze ad esso relative.

5. Le fonti pervenuteci sul processo di Crasso sono le seguenti:

Plut., *Crass.* 1.4-5: Καίτοι προϋόν καθ' ἡλικίαν αἰτίαν ἔσχε Λικιννία συνιέναι, τῶν Ἑστιάδων μιᾷ παρθένων, καὶ δικὴν ἔφυγεν ἢ Λικιννία Πλωτίου τινὸς διώκοντος. ἦν δὲ προάστειον αὐτῇ καλόν, ὁ βουλόμενος λαβεῖν ὀλίγης τιμῆς ὁ Κράσσοσ, καὶ διὰ τοῦτο προσκείμενος αἰεὶ τῇ γυναικὶ καὶ θεραπεύων, εἰς τὴν ὑπογίαν ἐκείνην ἐνέπεσε, καὶ τρόπον τινὰ τῇ φιλοπλουτίᾳ τὴν αἰτίαν τῆς φθορᾶς ἀπολυσάμενος, ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφείθη. τὴν δὲ Λικιννίαν οὐκ ἀνήκε πρότερον ἢ τοῦ κτήματος κρατήσσει.

Id., *inimic. util.* 6: Κράσσοσ δὲ τῶν ἱερῶν μιᾷ παρθένων αἰτίαν ἔσχε πλησιάζειν, χωρίον τι καλὸν ἀνήσασθαι παρ' αὐτῆς βουλόμενος καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ἐντυγχάνων ἰδίᾳ καὶ θεραπεύων<sup>40</sup>.

Plutarco riferisce che Crasso fu accusato di aver avuto una relazione illecita con una vestale di nome Licinia<sup>41</sup>, e che entrambi furono sottoposti ad un processo per tale titolo. La sentenza fu di assoluzione, poiché si poté appurare che il ricco patrizio aveva circondato di attenzioni la donna al solo scopo di farsi vendere un terreno, di cui essa era proprietaria, a un prezzo di favore<sup>42</sup>.

Questa volta non possono esservi dubbi che un processo vi fu. Plutarco, nel primo testo, afferma in modo esplicito che Crasso «fu prosciolto dai giudici» (ὑπὸ τῶν δικαστῶν ἀφείθη), ed è quindi con valutazione del tutto arbitraria che Shackleton Bailey ne desume che «Plutarch says that Licinia was acquitted, but implies that Crassus was never formally accused»<sup>43</sup>.

Da Plutarco ci è fornita anche un'altra preziosa informazione, e cioè che il promotore dell'accusa fu «un certo Plozio» (Πλωτίου τινὸς διώκοντος). Su questo personaggio il biografo greco non ci offre alcun ragguaglio, tuttavia, con tutta la prudenza necessaria, è possibile avanzare qualche congettura. Nel torno di tempo entro cui il processo si svolse troviamo menzionati nelle nostre fonti due soli Plozii che possono avere avuto una qualche relazione con il caso di cui si parla. Il primo è il *Plautius (Plotius)*, tribuno della plebe nell'anno 70<sup>44</sup>, che avanzò la proposta di una *lex agraria* per la distribuzione di terre in favore dei veterani di Pompeo tornati dalla Spagna<sup>45</sup>. Il secondo, l'*Aulus*

<sup>37</sup>) Cfr. *supra*, § 1.

<sup>38</sup>) Cfr. da ultimo ALEXANDER, *Trials*, cit., p. 83.

<sup>39</sup>) Come ho già rilevato in *La pretesa lex Memmia*, cit., p. 205 ss., e vedremo meglio al paragrafo seguente.

<sup>40</sup>) Un accenno, peraltro del tutto generico, al processo subito per i suoi rapporti con Licinia anche nella *comparatio* plutarca tra Nicia e Crasso (1.2).

<sup>41</sup>) F. MÜNZER, *Licinius* [185], in «PWRE.» XIII.1, Stuttgart, 1926, c. 498; ID., *Römische Adelsparteien*, cit., p. 96 nt. 1 (p. 97). La vestale era parente di L. Licinio Murena, il console del 62 (Cic., *Mur.* 35.73): cfr. GUIZZI, *Aspetti giuridici*, cit., p. 96.

<sup>42</sup>) Sul processo si vedano M. GELZER, *Licinius* [68], in «PWRE.», XIII.1, Stuttgart, 1926, c. 295 ss., A. GARZETTI, *M. Licinio Crasso*, in «Athenaeum», XIX, 1941, p. 9 ss., B.A. MARSHALL, *A Political Biography*, Amsterdam, 1976, p. 13, e A.M. WARD, *Marcus Crassus and the Roman Republic*, London, 1977, p. 74 ss.

<sup>43</sup>) SHACKLETON BAILEY, *Cicero's*, cit., p. 319; critico ALEXANDER, *Trials*, cit., p. 84.

<sup>44</sup>) T.R.S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic*, New York, 1952, II, p. 128.

<sup>45</sup>) Cfr. E. GABBA, *Lex Plotia agraria*, in «La parola del passato», V, 1950, p. 66 ss. (= *Esercito e società nella tarda*

*Plantius (Plotius)* luogotenente di Pompeo nella guerra contro i pirati e in quella contro Mitridate, che più tardi, come tribuno, cercò di assicurare a Pompeo l'incarico di rimettere sul trono d'Egitto Tolomeo Aulete, e nel 51, come pretore, operò attivamente in favore dei pompeiani<sup>46</sup>. Se il processo contro Crasso fu intentato da uno di questi due personaggi, il retroscena della vicenda appare abbastanza chiaro. Pompeo e Crasso erano stati rivali fin dal tempo in cui avevano militato agli ordini di Silla, e il loro antagonismo era venuto progressivamente accrescendosi, fino a sfociare nella più profonda avversione. Nulla di strano, dunque, che Pompeo, venuto a conoscenza della relazione di Crasso con Licinia, abbia colto l'occasione per sfruttare la circostanza a danno del suo avversario, facendolo accusare da un suo uomo di fiducia. Questa ricostruzione è indubbiamente congetturale, tuttavia deve essere riconosciuto che la congettura ha un alto grado di verosimiglianza.

Vi è un altro punto che merita di essere rilevato, e cioè che le *accusationes* contro Crasso (e Licinia) e contro Catilina (e Fabia) diedero probabilmente luogo a un unico processo. Come è stato giustamente posto in rilievo da Münzer, «da Prozesse dieser Art nicht allzu häufig gewesen sein dürfen, wird der Prozess der Fabia und der Licinia, des Catilina und des Crassus nur ein einziger gewesen sein, natürlich mit starkem politischen Beigeschmack»<sup>47</sup>. Non privo di significato, al riguardo, è il fatto che Cicerone, nel *Brutus*, parli di *virginum iudicium*, al singolare<sup>48</sup>: espressione che sarebbe del tutto impropria se le due cause fossero state trattate separatamente. Né meno rilevante è la circostanza, pur essa desumibile da Cicerone, che la difesa delle vestali (e naturalmente dei loro amanti) fu assunta «in blocco» dallo stesso avvocato, il celebre oratore Marco Pupio Pisone<sup>49</sup>.

Se le considerazioni che precedono sono fondate, e si trattò effettivamente di un unico processo, allora siamo autorizzati a ritenere che non solo l'accusa contro Crasso e Licinia, ma anche quella contro Catilina e Fabia, sia stata intentata da Plozio. Ricostruire con precisione gli avvenimenti è impossibile. Ma non andremo lontani dal vero supponendo che Crasso e Catilina, amici e complici nelle loro imprese amorose<sup>50</sup>, abbiano suscitato indignazione nell'opinione pubblica per i loro rapporti sacrileghi con le due vestali, e ciò abbia indotto Pompeo a sfruttare la scabrosa vicenda a proprio vantaggio, facendo promuovere dal suo fedele Plozio un'azione giudiziaria a danno del suo rivale. L'accusa, destinata a mettere in difficoltà Crasso, dovè inevitabilmente essere estesa anche a Catilina, a tutti noto come autore di *nefanda stupra* e spregiudicato partecipante delle avventure galanti di Crasso.

Rimane da precisare dinanzi a quale organo giudiziario il processo fu celebrato. Si ritiene comunemente che la causa sia stata discussa, come di consueto, di fronte ai pontefici riuniti in collegio sotto l'autorità del *pontifex maximus*<sup>51</sup>. Ma questa opinione, a mio parere, è ingiustificata. Se rileggiamo con attenzione il brano della *vita Crassi* che abbiamo riportato all'inizio del presente paragrafo, è possibile infatti cogliere un indizio inequivocabile che la causa fu trattata dinanzi ad un tribunale «laico», e non *apud pontifices*. Plutarco afferma che la sentenza fu emessa da *δικασταί*, ovvero da 'iudices', e ciò non può alludere che ad un collegio giudicante composto da rappresentanti del popolo e presieduto da un magistrato dello stato.

Questa conclusione è avvalorata da un'altra circostanza. Come si è accennato più sopra, il procedimento di cui ci occupiamo fu caratterizzato dall'intervento di un avvocato difensore. Il dato è degno di considerazione, poiché i *iudicia* pontificali non prevedevano la partecipazione di un *patronus*. La persecuzione pontificale – ho già osservato in altra sede<sup>52</sup> – rientrava sotto ogni aspetto nel-

*repubblica romana*, Firenze, 1973, p. 443 ss.), e R.E. SMITH, *The Lex Plotia agraria and Pompey's Spanish Veterans*, in «Classical Quarterly», VII, 1957, p. 82 ss.

<sup>46</sup> BROUGHTON, *The Magistrates*, II, cit., p. 149, p. 160. Inoltre Cass. Dio 39.16.2; Cic. *Att.* 5.15.1; *Planc.* 7.17.

<sup>47</sup> MÜNZER, *Römische Adelsparteien*, cit., p. 96 nt. 1 (p. 97).

<sup>48</sup> Cfr. *supra*, nt. 3.

<sup>49</sup> G.V. SUMNER, *The Orators in Cicero's Brutus: Prosography and Chronology*, Toronto, 1973, p. 127.

<sup>50</sup> MÜNZER, *Römische Adelsparteien*, cit., p. 96 nt. 1 (p. 97).

<sup>51</sup> Cfr. per tutti ALEXANDER, *Trials*, cit., p. 84.

<sup>52</sup> RAVIZZA, *Sulla pretesa lex Memmia*, cit., p. 205 ss.

la sfera del *ius sacrum* ed era concepita come mezzo per ripristinare la *pax deorum*, liberando la comunità da ogni contaminazione. In tale ambito non vi era spazio per l'attività di un avvocato, per sua stessa natura volta a sviluppare le ragioni dell'accusato da un punto di vista tecnico-giuridico. La partecipazione al processo di Pupio Pisone deponne dunque nel senso che il caso sia stato giudicato da una corte di giustizia statale, cioè da una *quaestio*.

Il deferimento a una *quaestio* di un caso di *incestum virginum Vestalium* non deve sorprendere. Quarant'anni prima dei fatti di cui si parla, nel 113 a.C., si era verificato a Roma un episodio analogo, che aveva messo a rumore la città<sup>53</sup>. Tre vestali erano state accusate di incesto dinanzi al collegio dei pontefici, ma una sola di esse era stata condannata. Un tribuno della plebe, Sesto Peduceo, fece allora votare all'assemblea tributa un plebiscito che imponeva la rinnovazione del processo dinanzi ad un tribunale dello Stato, e l'anno seguente le altre due vestali furono rimesse al giudizio di una *quaestio extraordinaria* e condannate. Come è stato giustamente rilevato<sup>54</sup>, l'episodio si connette ai tentativi contemporanei di infrangere il monopolio esercitato dalla *nobilitas* sulla religione pubblica. Esso segna una data importante nella storia dei rapporti fra religione e politica nell'ultimo scorcio del II secolo. Per la prima volta un caso d'incesto veniva portato dinanzi ad un organo giudiziario diverso dal collegio pontificale, schiudendo di fatto la strada ad una «democratizzazione» degli organi e delle istanze a cui spettava il riconoscimento del carattere religioso di un delitto e quindi il compito di perseguirlo<sup>55</sup>.

Negli anni successivi si proseguì per questa via. Un passo di Valerio Massimo, che ho già avuto modo di esaminare in un mio precedente lavoro, autorizza a ritenere che nel 111 a.C. il celebre oratore Marco Antonio fu giudicato per incesto da una *quaestio extra ordinem* analoga a quella istituita due anni prima dalla *lex Peducaea*<sup>56</sup>. Più o meno nello stesso periodo fu tratto in giudizio per il medesimo reato l'ignoto Servio Fulvio, di cui parla Cicerone in uno squarcio del *Brutus*: e anche questa volta il processo si svolse probabilmente dinanzi ad una corte di giustizia straordinaria, come può argomentarsi dal fatto che il reo fu difeso da un avvocato, l'anziano Gaio Scribonio Curione<sup>57</sup>.

Considerata in questa luce, la procedura che fu applicata nel 73 contro Catilina, Crasso e le vestali appare pienamente comprensibile. L'attribuzione di una causa *de incestu* ad un tribunale «laico» rispondeva alle tendenze del tempo. Possiamo dire con sufficiente certezza che essa rappresentò un episodio dell'inarrestabile declino della giurisprudenza pontificale a favore degli organi giudiziari della *civitas*.

---

<sup>53</sup>) Ho già accennato all'episodio al § 1, in apertura del presente articolo.

<sup>54</sup>) RAWSON, *Religion and Politics*, cit., p. 207, CORNELL, *Some Observations*, cit., p. 29, J. SCHEID, *Le délit religieux dans la Rome tarde-republicaine*, in «Le délit religieux dans la cité antique», cit., p. 132-133, e FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., p. 116 ss.

<sup>55</sup>) Così FRASCHETTI, *La sepoltura delle Vestali*, cit., p. 116.

<sup>56</sup>) RAVIZZA, *Sulla pretesa lex Memmia*, cit., 185 ss. e 196 ss.

<sup>57</sup>) SUMNER, *The Orators*, cit., p. 68 ss.